



*Uniti nella fedeltà
e nella diversità*

COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO

IL PORTAVOCE

Comunicato stampa

6 febbraio 2009

Il CMI contro un omicidio premeditato - I

A suscitare forti dubbi è proprio il fondamento stesso della decisione finale presa dalla magistratura e cioè l'asserita volontà (ricostruita ex post su base totalmente indiziaria) di Eluana; la quale, si sostiene, piuttosto che vivere nelle condizioni in cui da diciotto anni le è toccato di vivere, avrebbe certamente preferito morire. Non si può paragonare il caso di Eluana con quello di Welby che era cosciente ma molto più dipendente dalla tecnologia per continuare a vivere. Ha scelto di porre fine alla sua vita. Una scelta che Eluana non ha mai fatto.

Ricordiamo che, in precedenza, per ben due volte (Tribunale di Lecco nel 2005, Corte d'appello di Milano nel 2006) le conclusioni dei giudici erano andate in direzione opposta a quella successiva: allora sostennero che non esistevano prove vere e affidabili per stabilire la reale volontà della ragazza, intesa come «personale, consapevole e attuale determinazione volitiva, maturata con assoluta cognizione di causa». Poi la sentenza della Corte di cassazione nella quale i giudici hanno tenuto conto "della sua personalità, del suo stile di vita, delle sue inclinazioni, dei suoi valori di riferimento e delle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche" benché all'epoca dell'incidente avesse solo diciotto anni. Non ha senso attribuire all'Eluana di oggi, dopo quel tragico incidente, le aspirazioni e i desideri di prima.

Questa nuova lettura ha permesso di dare via alla sua eliminazione e, contemporaneamente, la stessa Cassazione, in un caso di rifiuto delle cure da parte di un Testimone di Geova, stabilisce, invece, che a tale rifiuto i medici devono sì ottemperare, ma solo se esso è contenuto "in una dichiarazione articolata, puntuale ed espressa, dalla quale inequivocabilmente emerga detta volontà".

L'espressione "lasciar fare alla natura il suo corso" non può significare il divieto di idratazione e di alimentazione di un corpo umano, far morire di sete una persona.

Il divieto di accanimento terapeutico esiste e limita l'opera del medico al sollievo dal dolore non ha bisogno di essere convalidato da alcuna decisione particolare del malato, dal momento che fa parte del codice deontologico medicale. Farla morire di fame e di sete ha un nome: OMICIDIO.

Una legge sulla fine della vita è urgente ma non può essere qualificata di "testamento" perché la vita non è una proprietà ma un dono. La legge dovrebbe evitare sia l'eutanasia sia l'accanimento terapeutico.



Eugenio Armando Dondero